



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **111** del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno **2023** assegnata in decisione all'udienza del 3 luglio 2024, previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, comma I, c.p.c., e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. e P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 131/B, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Rebellato (pec: *Email_1*), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- ATTRICE -

E

CP_1 (C.F.: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Edoardo Andreoli (pec: *Email_2*), dall'Avv. Giorgio Recine (pec: *Email_3*), e dall'Avv. Omar Blanc (pec: *Email_4*), giusta procura in atti;

- CONVENUTA -

Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale irrituale.



Conclusioni: all'udienza del 3 luglio 2024 i difensori della parte convenuta, unici comparsi all'udienza, hanno concluso come da relativo verbale. In particolare, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e a tutte le difese depositate in atti, hanno evidenziato l'infondatezza della domanda di impugnazione dei lodi arbitrali irrituali proposta, eccependo in via preliminare la *res iudicata* attesa l'esecutività del decreto ingiuntivo fondato sui lodi medesimi e contestando nel merito tutti i motivi di impugnazione.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

- **Svolgimento del processo.**

Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo *pec* in data 16 gennaio 2023, la società *Parte_1* conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società *CP_1* chiedendo l'annullamento dei lodi arbitrali irrituali n. 1 del 4 maggio 2022 e n. 17 del 16 dicembre 2022, nonché dei lodi arbitrali irrituali n. 2 del 5 maggio 2022 e n. 18 del 16 dicembre 2022, tutti emessi dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.

A sostegno della propria domanda parte attrice assumeva:

- a) che, in data 24 settembre 2020, le parti avevano concluso, per mezzo dell'intermediazione della società *Parte_2* di Treviglio (BG), due contratti di compravendita, denominati rispettivamente "stabilito di contratto n. 33217" e "stabilito di contratto n. 33218";
- b) che, in forza del contratto n. 33217, la società *Parte_1* si era impegnata a consegnare in favore di *CP_1* 1440 tonnellate di "farina di soia nazionale proteica" al prezzo di euro 340,00/ton, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, da suddividere in diverse consegne presso un magazzino in provincia di Ravenna da 60 tonnellate con cadenza di 15 giorni;
- c) che la parte venditrice, *CP_2* non aveva consegnato la farina relativa alla prima ed alla seconda quindicina di gennaio e, poi, quella relativa alla seconda quindicina di luglio 2021 ed alla prima quindicina di agosto 2021 in quanto, a sua volta, non aveva ricevuto la merce dal proprio dante causa;



- d) che, in particolare, l'anno 2021, a causa dei problemi conseguenti alla pandemia da Covid 19, era stato un anno molto complicato per gli operatori del settore delle granaglie connotato da poca merce disponibile sul mercato ed improvvisi rialzi dei prezzi;
- e) che, a fronte della mancata consegna della merce da parte di *Parte_1* *CP_1* in forza di quanto previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto:
- per i primi quindici giorni di gennaio 2021 aveva determinato sulla base dei listini di borsa la cd. "differenza prezzo", ossia il risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna;
 - per la seconda quindicina del mese di gennaio 2021 e, poi, anche per la seconda quindicina del mese di luglio 2021 e per la prima quindicina del mese di agosto 2021 aveva fatto celebrare i cd. "acquisti coattivi" (cfr. sempre art. 16 cond. gen. contr. e l'omonimo istituto giuridico disciplinato dagli artt. 1515 - 1516 c.c.) allo scopo di procurarsi sul mercato la merce non ricevuta da *Parte_1*
- f) che, pertanto, *CP_1* in relazione alla prima quindicina di gennaio, aveva chiesto la somma di euro 11.931,60 a titolo di differenza prezzo e avuto riguardo, invece, alla seconda quindicina di gennaio, all'esito dello svolgimento dell'acquisto in danna, aveva richiesto la somma di euro 11.939,41;
- g) che, in relazione, infine, alle quote della seconda quindicina di luglio e della prima quindicina di agosto *CP_1* aveva richiesto, sempre sulla base di acquisti in danno, la somma complessiva di euro 11.753,76;
- h) che *Parte_1* aveva sempre contestato la debenza di tali somme e la correttezza dei conteggi e degli acquisti in danno fatti celebrare dalla controparte;
- i) che, in forza del contratto n. 33218, la società *Parte_1* si era impegnata a consegnare in favore di *CP_1* 1440 tonnellate di "seme di soia estero secco ogm" al prezzo di 353,00 euro/ton, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, da suddividere in diverse consegne presso un magazzino in provincia di Venezia da 60 tonnellate con cadenza di 15 giorni;
- j) che la parte venditrice, *Parte_1* non aveva consegnato la soia relativa alla seconda quindicina del mese di luglio 2021 e alla prima quindicina del mese di agosto 2021;



- k) che, a fronte della mancata consegna da parte della venditrice *Parte_I* la compratrice *CP_I* aveva fatto celebrare ex art. 16 delle condizioni generali di contratto gli “acquisti coattivi”, chiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 21.996,60;
- l) che, a far tempo dal mese di giugno 2021, *CP_I* aveva insistito ripetutamente per compensare le differenze prezzo da essa vantate con alcune fatture emesse da *Pt_I* [...] relativamente alla consegna della farina e del seme di cui ai contratti nn. 33217 e 33218;
- m) che *Parte_I* si era sempre opposta a tale compensazione perché non aveva ritenuto fondate né corrette le pretese avversarie;
- n) che *CP_I* inoltre, nei mesi di luglio - agosto 2021, aveva omesso il pagamento delle fatture nn. 230 e 239 emesse da *Parte_I* per il pagamento di due quindicine di merce consegnate in esecuzione del contratto n. 33217 nonché della fattura n. 254 relativa alla consegna di una quindicina relativa al contratto n. 33218;
- o) che, dunque, *CP_I* aveva compensato arbitrariamente ed unilateralmente il risarcimento del danno (la cd. differenza prezzo) da essa vantato con i crediti di *Pt_I* [...] per merce consegnata (portati dalle fatture nn. 230, 239, e 254);
- p) che, di conseguenza, *Parte_I* in forza degli artt. 1, comma 2 e 15, comma 3 delle condizioni generali di contratto, aveva diffidato *CP_I* al pagamento delle fatture invase;
- q) che, a seguire, *CP_I* aveva effettuato solo un pagamento parziale, trattenendo la somma di euro 45.779,77, pari all'importo delle proprie fatture nn. 526, 527, 2808, 2809, 2810, 2912, 2913, 2914 del 2021 e sostenendo di averne diritto perché tale somma era derivante dagli acquisti in danno fatti celebrare a gennaio, luglio ed agosto 2021;
- r) che, conseguentemente, *Parte_I* invocando l'art. 15, comma 3 delle condizioni generali di contratto, aveva risolto i contratti per effetto del mancato pagamento di *CP_I*
- s) che, pertanto, ne erano sorti due contenziosi arbitrali, rubricati sub n. 13 e 15/2021, avanti a *CP_3* promossi da *CP_I*



- t) che, in particolare, l'arbitrato n. 13 era relativo al contratto n. 33218 ed era stato instaurato il 3 novembre 2021;
 - u) che, invece, l'arbitrato n. 15 era relativo al contratto n. 33217 ed era stato instaurato in pari data, 3 novembre 2021;
 - v) che, dal canto suo, *Parte_I* per ottenere il pagamento delle fatture nn. 230 - 239 e 254, aveva proposto ricorso monitorio in data 5 ottobre 2021;
 - w) che il Tribunale di Pordenone aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 962/2021;
 - x) che l'arbitrato n. 13/2021 instaurato da *CP_I* aveva ad oggetto le seguenti domande:
 - a) *accertare la correttezza della procedura di acquisto in danno relativa alla quota 2a 15na luglio 2021 e la conseguente regolare esecuzione del contratto che ne è derivato;*
 - b) *accertare la correttezza della procedura di acquisto in danno relativa alla quota 1a 15na agosto 2021 e la conseguente regolare esecuzione del contratto che ne è derivato;*
 - c) *accertare che le differenze prezzo a favore di CP_I e le spese di procedura "rappresentano crediti certi e liquidi, quindi esigibili" e di conseguenza "sono compensabili con i debiti (di CP_I per fatture di merce a favore della venditrice, altrettanto certi e liquidi".*
 - d) *conseguentemente, dichiarare "priva di qualsiasi validità contrattuale la decisione (di Parte_I di ritenere risolto il contratto (vedasi Pec del 02.09.2021) per il mancato pagamento integrale delle fatture nn. 230 - 239 e 254/2021 entro i termini di mora"*
 - e) *dichiarare "l'inadempienza del venditore per aver inteso risolvere a nostro danno il saldo contratto" fissando la data d'inadempienza e le differenze prezzo a favore di CP_I*
- Con vittoria di spese";*
- y) che *Parte_I* si era costituita nel procedimento arbitrale chiedendo il rigetto delle avverse domande e depositando memoria difensiva e documentazione a sostegno della propria prospettazione;
 - z) che il Collegio Arbitrale, sentite le parti, aveva emesso a maggioranza il lodo arbitrale n. 1 del 4 maggio 2022, con cui:



- “1) accertava la correttezza delle procedure di acquisto in danno relative alla 2a 15na luglio 2021 e 1a 15na agosto 2021 rigettando l’eccezione svolta da **Parte_1** ex art. 15 cond.gen.contr. e fondata sul mancato pagamento delle fatture nn. 230 - 239 e 254/2021;*
- 2) escludeva che le consegne relative alla 2a 15na luglio 2021 e 1a 15na agosto 2021 fossero sospese;*
- 3) accertava che la procedura dell’acquisto in danno rende il credito per differenza prezzo “liquido e reale” e “non contestabile” (cfr. pagg. 5 e 6 lodo) “in quanto rappresentativo di un danno effettivo” e, di conseguenza, considerava legittima la compensazione invocata da **CP_1***
- 4) dichiarava illegittima la risoluzione del contratto ex art. 15 cond.gen. **CP_4** merce estera invocata da **Parte_1** in data 02.09.2021 (per effetto della compensazione riconosciuta a **CP_1** e di conseguenza dichiarava risolto il contratto per inadempienza della venditrice, con relativa quantificazione delle differenze prezzo relative alle quote successive alla 1a 15na di agosto a carico di quest’ultima nella misura di euro 73.740,00-.*
- 5) poneva a carico di **Parte_1** le spese del procedimento arbitrale”;*
- aa) che l’arbitrato n. 15/2021 instaurato da **CP_1** aveva ad oggetto le seguenti domande: “a) accertare l’inadempienza del venditore **Pt_1** in relazione alla quota 1a 15na di gennaio 2021 e la conseguenza correttezza della differenza prezzo addebitata con fattura n. 503/2021;*
- b) accertare la correttezza della procedura di acquisto in danno relativa alla quota 2a 15na gennaio 2021 e la conseguente regolare esecuzione del contratto che ne è derivato;*
- c) accertare la correttezza della procedura di acquisto in danno relativa alla quota 2a 15na luglio 2021 e la conseguente regolare esecuzione del contratto che ne è derivato;*



d) *accertare la correttezza della procedura di acquisto in danno relativa alla quota 1a 15na agosto 2021 e la conseguente regolare esecuzione del contratto che ne è derivato;*

e) *accertare che le differenze prezzo a favore di CP_1 e le spese di procedura “rappresentano crediti certi e liquidi, quindi esigibili” e di conseguenza “sono compensabili con i debiti (di CP_1 per fatture di merce a favore della venditrice, altrettanto certi e liquidi”.*

f) *conseguentemente, dichiarare “priva di qualsiasi validità contrattuale la decisione (di Parte_1 di ritenere risolto il contratto (vedasi Pec del 02.09.2021) per il mancato pagamento integrale delle fatture nn. 230 - 239 e 254/2021 entro i termini di mora”*

g) *dichiarare “l’inadempienza del venditore per aver inteso risolvere a nostro danno il saldo contratto” fissando la data d’inadempienza e le differenze prezzo a favore di CP_1*

Con vittoria di spese”;

bb) che Parte_1 si era costituita anche in tale secondo procedimento arbitrale chiedendo il rigetto delle avverse domande e depositando memoria difensiva e documentazione a sostegno della propria prospettazione;

cc) che il Collegio Arbitrale, sentite le parti, aveva emesso a maggioranza il lodo arbitrale n. 2 del 4 maggio 2022, con cui:

“1) dichiarava inammissibile la domanda di CP_1 relativa alla 1a 15na gennaio 2021 perchè la convocazione in arbitrato del 03.11.2021 è tardiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento Arbitrale che prevede il termine di sei mesi dall’insorgere della controversia per l’instaurazione del procedimento arbitrale;

2) accertava la correttezza delle procedure di acquisto in danno relative alla 2a 15na gennaio 2021 - 2a 15na luglio 2021 e 1a 15na agosto 2021 rigettando l’eccezione svolta da Parte_1 ex art. 15 cond.gen.contr. per mancato pagamento delle fatture nn. 230 - 239 e 254/2021 emesse dalla Parte_1 ed escludendo che le consegne relative alla 2a 15na luglio 2021 e 1° 15na agosto 2021 fossero sospese;

3) accertava che la procedura dell’acquisto in danno rende il credito “risarcitorio” per differenza prezzo “liquido e reale” e “non contestabile” (cfr. pag. 8 lodo) “in quanto



rappresentativo di un danno effettivo” e, di conseguenza, considerava legittima la compensazione invocata da CP_I

4) dichiarava illegittima la risoluzione del contratto ex art. 15 cond.gen.contr. disposta da Parte_I in data 02.09.2021 e di conseguenza dichiarava risolto il contratto per inadempienza della venditrice, con relativa quantificazione delle differenze prezzo relative alle quote successive alla 1a 15na di agosto a carico di quest’ultima nella misura di euro 56.340,00-.

5. 5) poneva, infine, a carico di Parte_I le spese del procedimento arbitrale nella misura del 75%”;

dd) che, nelle more dei procedimenti arbitrali, CP_I aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 962/2021 emesso dal Tribunale di Pordenone e con ordinanza del 14 luglio 2022, nell’ambito del giudizio iscritto a R.G. n. 118/2022, l’autorità giudiziaria aveva concesso la provvisoria esecutività al provvedimento monitorio;

ee) che, nelle more, Parte_I aveva impugnato il lodo n. 1/2022 ex art. 28 del Regolamento Arbitrale per i seguenti motivi:

“1) erroneità della decisione relativa alla seconda 15na di luglio;

2) erroneità della decisione in punto necessità di comunicare la sospensione delle consegne ex

art. 15 comma 3 lettere a) e b);

3) erroneità della decisione arbitrale in punto risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento delle fatture scadute da parte di CP_I a seguito di messa in mora;

4) mancanza di prova quanto all’esecuzione degli acquisti in danno relativi alle quote seconda 15na di luglio e prima 15na di agosto;

5) inammissibilità della compensazione volontaria richiamata nel lodo;

6) corretta applicazione dell’art. 15 comma 3 cond.gen.contr.;

7) Violazione dell’art. 808 ter comma 2 n. 4 cpc per aver il collegio deciso ultra petita dichiarando la risoluzione del contratto a favore di CP_I per la parte non eseguita (da settembre in avanti) in assenza di domanda in tal senso”;

ff) che, all’esito del deposito della memoria difensiva di CP_I il Collegio Arbitrale d’Appello, sentite le parti il 21 ottobre 2022 ed il 28 ottobre 2022, aveva emesso il lodo



d'appello n. 17 del 16 dicembre 2022, comunicato alle parti il successivo 28 dicembre 2022;

gg) che il lodo d'appello n. 17/2022 si era limitato a confermare quello di primo grado senza prendere posizione sui motivi e senza motivare in alcun modo la propria decisione;

hh) che *Parte_1* aveva altresì impugnato il lodo n. 2/2022 ex art. 28 del Regolamento Arbitrale per i seguenti motivi:

“1) inammissibilità delle domande relative alla seconda 15na di gennaio per decorso del termine di instaurazione dell'arbitrato previsto dall'art. 16 reg. arb.;

2) erroneità della decisione relativa alla seconda 15na di luglio;

3) erroneità della decisione in punto necessità di comunicare la sospensione delle consegne ex art. 15 comma 3 lettere a) e b);

4) erroneità della decisione arbitrale in punto risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento delle fatture scadute da parte di CP_1 a seguito di messa in mora;

5) Inammissibilità del documento “pec. 15.07.2021” perchè non prodotto nei termini previsti dal reg.arb. e, quindi, violazione dell'art. 808 ter comma 2 n. 4 e n. 5 cpc;

6) mancanza di prova quanto all'esecuzione degli acquisti in danno relativi alle quote seconda 15na di luglio e prima 15na di agosto;

7) inammissibilità della compensazione volontaria richiamata nel lodo;

8) corretta applicazione dell'art. 15 comma 3 cond.gen.contr.

9) Violazione dell'art. 808 ter comma 2 n. 4 cpc per aver il collegio deciso ultra petita dichiarando la risoluzione del contratto a favore di CP_1 per la parte non eseguita (da settembre in avanti) in assenza di domanda in tal senso”;

ii) che Il Collegio Arbitrale d'Appello, sentite le parti il 21 ed il 28 ottobre 2022, aveva emesso il lodo d'appello n. 18 del 16 dicembre 2022, comunicato alle parti il 28 dicembre 2022 con cui si era limitato a confermare il lodo di primo grado senza prendere posizione sui motivi e senza motivare in alcun modo la propria decisione.

Tanto premesso, parte attrice impugnava i menzionati lodi arbitrali chiedendone l'annullamento ex art. 808 ter, comma 2, n. 4 c.p.c. per violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità dei medesimi e per mancanza di motivazione dei lodi di appello, nonché



ex art. 808 *ter*, comma 2, n. 5 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e, infine, ex art. 808 *ter*, comma 2, n. 1 c.p.c. per avere gli arbitri pronunciato su conclusioni che esorbitavano dai limiti di quanto loro richiesto.

Parte attrice concludeva, pertanto, affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: *“NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, annullare e dichiarare nulli, per i motivi esposti in atti ed esponendi in corso di causa, i lodi arbitrali irrituali n. 1 del 04.05.2022 e n. 17 del 16.12.2022, nonché i lodi arbitrali irrituali n. 2 del 04.05.2022 e n. 18 del 16.12.2022, tutti emessi dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.*

Mezzi istruttori riservati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta *CP_1* [...] la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex *adverso* dedotto e prodotto siccome infondato in fatto ed in diritto. In particolare, parte convenuta premetteva in fatto:

- a) che, tra le parti, entrambe operanti nel settore della compravendita di mais, cereali e soia, erano sorte controversie in merito a due contratti:
 - (i) il contratto di compravendita n. 33218 del 24 settembre 2020 (il “Primo Contratto”);
 - (ii) il contratto di compravendita n. 33217 del 24 settembre 2020 (il “Secondo Contratto”);
- b) che Sia il Primo sia il Secondo Contratto:
 - (i) erano stati conclusi per mezzo del mediatore *Parte_2*
 - (ii) vedevano quale venditore la *Pt_1* e quale compratore la *Cont*
 - (iii) contemplavano una clausola compromissoria del seguente testuale tenore:
“clausola compromissoria: le parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale, ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al regolamento della camera arbitrale del commercio dei cereali e semi di Genova (c.a.), che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare [il “regolamento”];
- c) che in relazione al Primo Contratto, *CP_1* aveva promosso un procedimento arbitrale dinanzi alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (il



“Primo Procedimento”), formulando i seguenti quesiti: “Gli Arbitri, visto il contratto a mezzo *Pt_2* n. 33218 del 24/09/2021, stipulato per la compravendita di T. 1.440 di seme di soia estero secco OGM, esecuzione Tm. 60 per quindicina da gennaio a dicembre 2021, esaminata la documentazione depositata agli atti, accertino la correttezza delle due procedure di acquisto in danno da noi commissionate al Pubblico Mediatore *Parte_3* a seguito dell'inadempimento della venditrice all'esecuzione delle quote contrattuali 2a quindicina luglio e la quindicina agosto 2021. I due acquisti in danno sono stati da noi regolarmente e completamente eseguiti. Poiché le differenze di prezzo a nostro favore e le spese di procedura rappresentano crediti certi e liquidi, sono compensabili con i nostri debiti a favore della venditrice, altrettanto certi ed esigibili. Conseguentemente, gli Arbitri giudichino priva di qualsiasi validità contrattuale la decisione di ritenere risolto il contratto (vedasi messaggio PEC del 02/09/2021) per il pagamento integrale delle fatture n 230 -239-254/21 entro i termini di mora e rilevino l'inadempienza della venditrice per aver inteso risolvere a nostro danno il saldo contratto. Ne fissino la data e le differenze di prezzo a nostro favore, oltre a interessi maturati/maturandi. Infine, pongano a totale carico della controparte *Parte_1* le spese del presente procedimento”;

- d) che *Parte_1* si era costituita nel Primo Procedimento formulando i seguenti quesiti: “Gli Arbitri, esaminati i contratti e la documentazione agli atti, respingano tutte le domande formulate da *CP_1* nei confronti di *Parte_1* perché inammissibili ed infondate. Pongano, di conseguenza, a carico di *CP_1* tutte le spese del presente procedimento arbitrale”;
- e) che, con lodo irrituale n. 1 in data 4 maggio 2022, spedito alle parti in data 9 maggio 2022 (il “Primo Lodo”), il collegio arbitrale nominato in conformità al Regolamento aveva disposto che: “La *Parte_4* di Cordenons (PN) deve quindi prontamente riconoscere alla *Parte_5* di Cuneo a titolo di compenso la somma di € 73.740,00.= (*Parte_6* , oltre I.V.A. se dovuta, maggiorata degli interessi da calcolarsi a partire dalla data della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo, al saggio previsto dall'Art. XVI delle Condizioni Generali dei contratti-tipo “ *Controparte_5* ”.

Le spese relative al presente arbitrato, così composte:



per Onorario Arbitri, Euro 3.000,00.=

per Competenze Camera Arbitrale, Euro 1.000,00.=

per Diritti di Segreteria, Euro 400,00.=

per Soprattassa non Soci (parte Attrice), Euro 150,00.=

per Soprattassa non Soci (parte Convenuta), Euro 150,00.=

di complessivi Euro 4.700,00.= (QUATTROMILSETTECENTO/00), importo a cui va aggiunta l'I.V.A. 22% di Euro 1.034,00.=, vengono poste dal Collegio Arbitrale a carico

Parte_7 ., con esclusione della "Soprattassa non Soci".

Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Parti in occasione del deposito delle spese e competenze arbitrali di spettanza e fermo restando che la "Soprattassa non Soci" di Euro 150,00 .= oltre I.V.A. resta a carico di ciascuna Parte, la spettabile *Parte_1* deve rimborsare alla spettabile *CP_1* anche la somma di Euro 2.200,00 (DUEMILADUECENTO/00) oltre I.V.A. 22%";

- f) che *Parte_1* aveva appellato – secondo quanto previsto dal Regolamento – il Primo Lodo chiedendone la riforma mentre *CP_1* resistendo, aveva insistito per la conferma dello stesso;
- g) che il collegio arbitrale d'appello, con lodo irrituale n. 17 del 16 dicembre 2022 (il "Secondo Lodo"), aveva così disposto: "Gli Arbitri di Appello, dopo ampia discussione, a maggioranza decidono di rigettare il ricorso in appello dell'Appellante spettabile *Parte_1* e decidono di confermare, così come con la presente decisione confermano, il Lodo di prima istanza [il Primo Lodo, ndr] in ogni sua parte, ivi compresa l'attribuzione delle spese arbitrali di pertinenza. Gli Arbitri di Appello a maggioranza decidono che le spese e competenze relative al presente arbitrato di appello, per un ammontare complessivo di Euro 11.468,00.= IVA 22% inclusa, vengano poste a carico della Parte soccombente *Parte_1*, così come da quest'ultima a suo tempo anticipate";
- h) che, pertanto, in forza del Primo Lodo, confermato dal Secondo Lodo, la società *Pt_1* [...] era tenuta a corrispondere in favore di *CP_1* le seguenti somme:
- (i) Euro 73.740,00, oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 (in conformità a quanto previsto dall'art. XVI delle Condizioni Generali dei contratti-tipo " *Controparte_5* ") dal 4 maggio 2022 al saldo – a titolo di compenso;



(ii) Euro 2.200,00 – a titolo di rifusione spese legali,
il tutto oltre IVA se dovuta;

- i) che, anche in relazione al Secondo Contratto *CP_1* aveva promosso un procedimento arbitrale dinanzi alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (il “Secondo Procedimento”), formulando i seguenti quesiti: “*Gli Arbitri, visto il contratto a mezzo Pt_2 N. 33217 del 24/09/2020, stipulato per la compravendita di Tm. 1.440 di farina di soia proteica nazionale e/o estera, esecuzione Tm. 60 per quindicina da gennaio a dicembre 2021, esaminata la documentazione depositata accertino*

- L'inadempienza del venditore per la mancata messa a disposizione della quota la 15na gennaio 2021 e la correttezza delle differenze di prezzo a noi spettanti di cui alla nostra fattura n. 503/2021 del 10/02/2021, peraltro confermata dal venditore stesso con mail del 09/07/2021 ore 10,00 con la quale venivamo autorizzati alla compensazione di detto importo in occasione del pagamento di altre fatture. Compensazione comunque mai avvenuta.

In subordine gli Arbitri fissino la data di inadempienza della quota inadempita e le congrue differenze di prezzo a nostro favore, con maggiorazione di interessi maturati/maturandi.

*La correttezza delle tre procedure di acquisto in danno da noi commissionate al Pubblico Mediatore *Parte_3* a seguito dell'inadempimento della venditrice all'esecuzione delle quote contrattuali 2a 15na gennaio 2021, 2a 15na luglio 2021 e la 15na agosto 2021. I contratti derivati dagli acquisti in danno sono stati da noi regolarmente e completamente eseguiti. Poiché le differenze prezzo a nostro favore e le spese di procedura rappresentano crediti certi e liquidi, quindi esigibili, sono compensabili coi nostri debiti di fatture di merce a favore della venditrice, altrettanto certi e liquidi.*

Conseguentemente, gli Arbitri, oltre a decidere quanto alla 1a 15na gennaio 2021 come richiesto sopra, giudichino priva di qualsiasi validità contrattuale la decisione di ritenere risolto il contratto (vedasi messaggio PEC del 02/09/2021) per il mancato pagamento integrale delle fatture N. 230 - 239 e 254/2021 entro i termini di mora e rilevino l'inadempienza del venditore per aver inteso risolvere a nostro danno il saldo



contratto. Ne fissino la data e le differenze di prezzo a nostro favore, oltre a interessi maturati/maturandi.

Infine, pongano a totale carico della nostra controparte *Parte_1* le spese del presente procedimento”;

- j) che *Parte_1* si era costituita nel Secondo Procedimento ed aveva formulato i seguenti quesiti: “Gli Arbitri, esaminati i contratti e la documentazione agli atti, respingano tutte le domande formulate da *CP_1* nei confronti di *Parte_1* perché inammissibili ed infondate. Pongano, di conseguenza, a carico di *CP_1* tutte le spese del presente procedimento arbitrale”;
- k) che, con lodo irrituale n. 2 in data 4 maggio 2022, spedito alle parti in data 9 maggio 2022 (il “Terzo Lodo”), il collegio arbitrale nominato in conformità al Regolamento aveva disposto che: “La *Parte_4* di Cordenons (PN) deve quindi prontamente riconoscere alla Compratrice *CP_1* di Cuneo a titolo compenso la somma di € 56.340,00= (CINQUANTASEIMILATRECENTOQUARANTA/00), oltre I.V.A. se dovuta, maggiorata degli interessi da calcolarsi a partire dalla data della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo, al saggio previsto dall'Art. XVI delle Condizioni Generali dei contratti-tipo “ *Controparte_5* ”.

Le spese relative al presente arbitrato vengono così determinate:

- Euro 4.500,00.= per Onorario Arbitri,
- Euro 1.500,00.= per Competenze Camera Arbitrale,
- Euro 500,00.= per Diritti di Segreteria,
- Euro 187,50.= per Soprattassa non Soci (parte Attrice)
- Euro 187,50.= per Soprattassa non Soci (parte Convenuta)

per complessivi Euro 6.875,00.= (SEIMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/00), importo a cui va aggiunta l'I.V.A. 22% di Euro 1.512,50.=, vengono poste dal Collegio Arbitrale a carico *Parte_1* con esclusione della “ *Parte_8* non Soci” per il 75% (settantacinquepercento).

Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Parti in occasione del deposito delle spese e competenze arbitrali di spettanza e fermo restando che la “Soprattassa non Soci” di Euro 187,50. oltre I.V.A. resta a carico di ciascuna Parte, la spettabile *Parte_1*



deve rimborsare alla spettabile *CP_1* anche la somma di Euro 1.625,00 (MILLESEICENTOVENTICINQUE/00) oltre I.V.A. 22%.”;

- l) che *Parte_1* aveva appellato il Terzo Lodo – secondo quanto previsto dal Regolamento – chiedendone la riforma mentre *CP_1* aveva insistito per la conferma;
- m) che il collegio arbitrale d'appello, con lodo irrituale n. 18 del 16 dicembre 2022 (il “*CP_6*”), aveva disposto che: *“Gli Arbitri di Appello, dopo ampia discussione, a maggioranza decidono di rigettare il ricorso in appello dell’Appellante spettabile Parte_1 e decidono di confermare, così come con la presente decisione confermano, il Lodo di prima istanza [il Terzo Lodo, ndr] in ogni sua parte, ivi compresa l’attribuzione delle spese arbitrali di pertinenza. Gli Arbitri di Appello a maggioranza decidono che le spese e competenze relative al presente arbitrato di appello, per un ammontare complessivo di Euro 16.775,00.= IVA 22% inclusa, vengano poste a carico della Parte soccombente Parte_1, così come da quest’ultima a suo tempo anticipate”*;
- n) che, pertanto, in forza del Terzo Lodo, confermato dal Quarto Lodo, la società *Pt_1* [...] era tenuta a corrispondere in favore di *CP_1* le seguenti somme:
 - (i) Euro 56.340,00, oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 (in conformità a quanto previsto dall’art. XVI delle Condizioni Generali dei contratti-tipo “*Controparte_5*”) dal 4 maggio 2022 al saldo – a titolo di compenso;
 - (ii) Euro 1.625,00 – a titolo di rifusione spese legali;il tutto oltre IVA se dovuta;
- o) che, in forza dei 4 Lodi irrituali di cui sopra, in data 13 gennaio 2023, era stato dunque depositato ricorso monitorio innanzi al Tribunale di Cuneo, iscritto a RG n. 65/2023;
- p) che il Tribunale di Cuneo, con proprio provvedimento del 14 febbraio 2023, aveva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 204/2023 (il “Decreto Ingiuntivo”), fondato dui 4 lodi arbitrali;
- q) che il Decreto Ingiuntivo, in data 14 febbraio 2023, era stato notificato a mezzo PEC nei confronti della società *Parte_1* la quale non aveva interposto opposizione, di talché il provvedimento monitorio era divenuto esecutivo;



- r) che, successivamente, *Parte_1* era stata sanzionata dalla *CP_3* per non avere adempiuto ai Lodi arbitrali.

Tanto premesso, parte convenuta eccepiva, in via preliminare, la preclusione delle avverse domande di impugnazione dei Lodi arbitrali per effetto della irretrattabilità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo. Difesasi nel merito, *CP_1* evidenziava che l'arbitrato irrituale era da ritenersi una determinazione contrattuale che gli arbitri avevano reso in qualità di mandatari delle parti e, nel caso di specie, alcuna specificazione era stata svolta da queste ultime in relazione ai criteri della decisione né all'obbligo di motivazione. Rilevava, peraltro, come dovesse essere esclusa ogni censura nel merito delle determinazioni assunte, non essendo il lodo irrituale impugnabile per *errores in iudicando*. Evidenziava, inoltre, che il Regolamento non aveva previsto alcuna condizione "posta dalle Parti" ai fini della validità del lodo. Concludeva, pertanto, chiedendo *"In via pregiudiziale*

- previa conversione del rito ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c., respingere le domande avversarie in forza dell'eccezione di giudicato spiegata;

Nel merito

- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi, le eccezioni e le deduzioni di rito e di merito svolte in narrativa;

In ogni caso

- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge;

- con condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi tutti di cui in narrativa".

All'esito dell'udienza cartolare dell'11 luglio 2023, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ritenuta – alla luce della complessiva attività difensiva svolta dalle parti e della documentazione dalle stesse prodotta – la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la stessa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 3 luglio 2024; in tale sede, rilevato che la complessità delle questioni controverse non era compatibile con il modulo decisionale prescelto, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnando alle parti termini ridotti di cui al comma 2 della citata disposizione normativa, e, quindi di 40 giorni per scritti conclusionali e 20 giorni per memoria di replica.



- **Merito.**

Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.

L'odierna società attrice, *Parte I* ha impugnato i lodi arbitrali irrituali nn. 1 e 2 del 4 maggio 2022 e nn. 17 e 18 del 16 dicembre 2022, tutti emessi dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, assumendone l'invalidità sotto diversi e numerosi aspetti – meglio indicati in premessa – sussumibili nella violazione della norma di cui all'art. 808 *ter* c.p.c.

La società convenuta, da canto suo, nel contestare la prospettazione offerta dalla controparte, ha eccepito in via preliminare il giudicato esterno formatosi in relazione alla validità dei lodi arbitrali oggetto di impugnazione per effetto della irretrattabilità del decreto ingiuntivo n. 204/2023 emesso dal Tribunale di Cuneo nell'ambito del procedimento iscritto a G.R.G. n. 65/2023 su di essi fondato.

La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento della validità o meno dei lodi arbitrali emessi dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova – la cui natura c.d. irrituale non è controversa, in quanto pacificamente riconosciuta da entrambe le parti – impone, in via preliminare, tenuto conto del rispetto dell'ordine logico delle questioni, di esaminare l'eccezione di giudicato esterna sollevata dalla parte convenuta.

In altri termini, secondo la prospettazione offerta dalla società *CP I* la domanda avversaria sarebbe definitivamente preclusa dalla irretrattabilità del decreto ingiuntivo n. 204/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo in data 14 febbraio 2023, regolarmente notificato alla controparte e da quest'ultima non opposto nei termini di cui all'art. 645 c.p.c. e conseguentemente, dichiarato dall'autorità giudiziaria esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., in quanto fondato sul medesimo titolo (i lodi arbitrali irrituali) oggetto di impugnativa nel presente giudizio di merito.

Giova preliminarmente rilevare che appare incontestata tra le parti – oltre che documentalmente provata – la circostanza che in data 13 gennaio 2023, *CP I* aveva depositato ricorso monitorio (nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. n. 64/2023), chiedendo al Tribunale di Cuneo ingiungersi la società *Parte I* al pagamento in proprio favore della somma di euro 133.905,00 in forza di quanto stabilito dai lodi arbitrali della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova n. 1 e 2 del 5 maggio 2022 (rispettivamente confermati dai lodi d'appello nn. 17 e 18 emessi dal medesimo organo arbitrale in data 16



dicembre 2022) e che, in data 14 febbraio 2023, in accoglimento della domanda di pagamento, era stato emesso dal Tribunale di Cuneo il decreto ingiuntivo n. 204/2023, successivamente dichiarato esecutivo – in assenza di opposizione – con provvedimento del 5 giugno 2023 (cfr. doc. nn. 6 e 10 allegati alla produzione di parte convenuta).

Ebbene, in questa sede si intende dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass., n. 25745/17).

Ed invero, in linea con il richiamato orientamento interpretativo, la Suprema Corte ha dunque affermato che **il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio** (cfr. Cass., n. 28318/17; in senso conforme si veda anche Cass. Sez. 1, n. 22465 del 24.9.2018).

E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017).

In tal senso si rivelano puntuali e condivisibili le considerazioni del precedente rappresentato da Cass. n. 13207/2015, la cui motivazione evidenzia che poiché il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile", ciò impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:

(a) le stesse questioni oggetto di giudicato;



(b) le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime.

Ne deriva che la pronuncia di condanna al pagamento di una prestazione contrattuale (nella specie il pagamento di quanto emergente dai lodi arbitrali irrituali, che, come noto, hanno natura contrattuale; in particolare, la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270/2012) e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale) presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie, dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. *"giudicato per implicazione discendente"*.

Trattasi di un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a far data da Cass. n. 2508/1969 e che ha trovato ampia applicazione, oltre che nella materia delle locazioni (cfr. Cass. n. 16319/2007; Cass. n. 12994/2013; Cass. n. 5801/1998), in ogni altro caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione.

Infatti, a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa (cfr. Cass. n. 23235/2013; Cass. n. 14535/2012; Cass. n. 22520/2011; Cass. n. 11360/2010; Cass. n. 18791/2009; Cass. n. 18540/2009; Cass. n. 16540/2006), trattandosi peraltro di soluzione che appare in assoluta armonia con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, con le quali si è ritenuto che l'accoglimento della domanda fondata su di un determinato titolo contrattuale, con sentenza passata in cosa giudicata, vale come giudicato anche quanto all'insussistenza di cause di nullità (e ciò anche laddove siano dedotte cause di nullità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza passata in giudicato).



Dalla citata giurisprudenza si evince dunque che, nel caso concreto, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo involge anche le questioni che la società ingiunta – odierna attrice – avrebbe potuto proporre nel giudizio di opposizione (quale la questione inerente la validità formale e sostanziale dei lodi arbitrali posti a fondamento della domanda di ingiunzione di pagamento), come diritti deducibili in quanto fondati sul medesimo rapporto negoziale intercorso tra le parti, a nulla rilevando che l'autonoma domanda avente ad oggetto l'impugnativa dei lodi fosse stata notificata dalla società *Parte_1* alla controparte in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla sua declaratoria di esecutività ex art. 647 c.p.c., non costituendo ciò (la pendenza di una lite tra le stesse parti in relazione ad analoga *causa petendi*) un limite alla preclusione derivante dal giudicato.

Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritenuta la fondatezza della sollevata eccezione di giudicato esterno proposta dalla società convenuta *CP_1*, le domande proposte da *Parte_1* si appalesano inammissibili, con assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata e/o prospettabile.

Infine, avuto riguardo alla domanda formulata da parte convenuta volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che *“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale”* (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).

Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda/eccezioni e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).

Peraltro, che l'attrice non abbia agito con “mala fede” o “colpa grave” appare altresì desumibile, in ogni caso, dalla complessità della vicenda e dei rapporti intercorsi tra le parti;



complessità che, invero, ha da ultimo condotto alla declaratoria di inammissibilità delle proposte domande.

- **Spese del giudizio.**

Avuto riguardo alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda tenuto conto dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa l'assenza del deposito di memorie istruttorie) e della definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibili le domande proposte da *Parte_I* in persona del legale rappresentante p.t.;
2. condanna *Parte_I* in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di *CP_I* in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.217,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui compensi, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Cuneo, il 20 gennaio 2025.

Il Giudice

dott.ssa Chiara Martello